

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 ed in particolare l'art. 51 "Programmazione e bilancio" il quale recita:

*Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente alla programmazione e bilancio, si applicano le seguenti disposizioni del Decreto Legislativo n. 267 del 2000:*

*a) l'art. 163; per i fini di tale articolo l'esercizio provvisorio è autorizzato con accordo previsto all'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 268 del 1992, contestualmente alla rideterminazione dei termini;*  
*omissis*

Visto il disposto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" - e in particolare i commi 1, 3, 4, 5 e 6, che testualmente recitano:

- "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*
- 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*
- 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.*
- 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
  - a) tassativamente regolate dalla legge;*
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*
- 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis)".*

Visto il punto 8. dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che stabilisce i principi in tema di Esercizio provvisorio.

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018, sottoscritto a Trento in data 10 novembre 2017 fra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia abitativa ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie che ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e dei documenti allegati in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018.

Precisato che:

- l'art. 50 della L.P. 09 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre stabilendo che "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";
- la disciplina nazionale prevede il differimento dei termini del bilancio con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 06 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 2017 con il quale viene prorogato formalmente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2019 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018 ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data.

Considerato che il Comune di Ossana non approverà il bilancio di previsione 2018/2019 entro la data del 31 dicembre 2017, e quindi si troverà tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2018.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 12 aprile 2017, esecutiva, veniva approvato il bilancio 2017-2019 secondo il modello Allegato 9) al D.Lgs. n. 118/2011.

Visti i successivi provvedimenti di variazione di bilancio.

Considerato altresì che fino ad approvazione del nuovo bilancio di previsione e dell'assegnazione ai Responsabili di Servizio delle risorse e degli obiettivi per il nuovo esercizio attraverso il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), gli stessi saranno comunque chiamati ad assumere impegni di spesa o accertamenti di entrata, per assolvere agli adempimenti non oltre rinviabili, sulla base degli stanziamenti definitivi previsti nell'ultimo bilancio approvato (2017-2019) per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (2018).

Rilevato che solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2019 si potrà procedere all'assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all'adozione da parte dei Responsabili dei Servizi dei provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi che saranno approvati dagli organi competenti.

Rilevato altresì, che in ogni caso questo Ente deve assicurare il regolare funzionamento dei servizi di istituto.

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

1. Di dare atto che sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 29 novembre 2017 con il quale è stato prorogato formalmente al 28 febbraio 2018 il termine per approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, dal 1° gennaio 2018 il Comune agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Di dare atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli stanziamenti di entrata e di spesa saranno quelli definitivi previsti nell'ultimo bilancio approvato (2017-2019) per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (2018).
3. Di autorizzare i Responsabili di area/servizio, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione dell'atto di indirizzo per gli anni 2018-2019-2020, ad effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa nei limiti imposti dalla normativa in materia di esercizio provvisorio.
4. Di attribuire altresì agli stessi Responsabili la gestione provvisoria dei residui.
5. Di dare atto in particolare che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. Di dare atto che con successivo atto si provvederà, a seguito dell'approvazione del bilancio così come previsto nel Regolamento di Contabilità, all'assegnazione definitiva ai Responsabili dei Servizi degli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie allo svolgimento dei relativi interventi.
7. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
8. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

## **S U C C E S S I V A M E N T E**

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.